

Fiscalità internazionale

La convenzione sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale: trend di sottoscrizione

Il 27 agosto 2013, la Cina ha sottoscritto la Convenzione multilaterale sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale del 1988. Ad oggi sono oltre 55 i Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione. Tra questi figurano, oltre ai membri del G20, anche molti Paesi in via di sviluppo. La sottoscrizione da parte della Cina ne evidenzia l'impegno per la lotta, a livello internazionale e multilaterale, all'evasione e all'elusione fiscale.

di Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

La Convenzione multilaterale del 1988

La Convenzione multilaterale sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale del 1988 disciplina la cooperazione internazionale attuata mediante l'assistenza e lo scambio di informazioni sul piano multilaterale. Lo scopo è essenzialmente quello di consentire a ciascuno Stato contraente di combattere l'evasione fiscale internazionale e di applicare più efficacemente la legislazione interna in materia, nel rispetto, allo stesso tempo, dei diritti del contribuente.

Rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio di informazioni spontaneo, le verifiche fiscali simultanee, le verifiche fiscali all'estero, l'assistenza per il recupero dei crediti tributari.

La Convenzione obbliga gli Stati contraenti a scambiarsi le informazioni che appaiono rilevanti per:

- procedere all'accertamento e alla riscossione delle imposte, al recupero dei crediti tributari o alle relative misure di esecuzione;
- promuovere un'azione dinanzi ad un'autorità amministrativa o avviare procedimenti penali dinanzi ad un organo giurisdizionale (art. 4).

L'art. 5 disciplina lo scambio di informazioni su richiesta in virtù del quale, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto fornisce al primo ogni informazione relativa ad una data persona o transazione.

Altra forma di scambio di informazioni prevista e disciplinata dalla Convenzione è lo scambio spontaneo di informazioni. Ai sensi dell'art. 7, uno Stato contraente, a prescindere da una richiesta preliminare, comunica ad un altro le informazioni di cui è a conoscenza allorquando:

- il primo Stato abbia motivo di ritenere che nell'altro possa verificarsi una riduzione o un'esenzione anomala d'imposta;
- un contribuente ottenga nel primo Stato una riduzione o un'esenzione d'imposta che comporterebbe un aumento di imposta o un assoggettamento ad imposta nell'altro Stato;
- le operazioni tra un contribuente di uno Stato ed un contribuente di un altro Stato avvengano tramite uno o più Paesi in modo tale che ne possa risultare una riduzione d'imposta nell'uno o nell'altro Paese o in entrambi;
- uno Stato abbia motivo di ritenere che possa risultare una riduzione d'imposta da trasferimenti fittizi di utili nell'ambito di gruppi di imprese;
- in seguito ad informazioni comunicate ad uno Stato da un altro Stato, il primo Stato abbia raccolto informazioni utili ai fini dell'accertamento degli obblighi tributari nell'altro Stato.

Lo scambio automatico di informazioni invece può avvenire, secondo l'art. 6 della Convenzione, per talune categorie di casi e in conformità alle procedure determinate di comune accordo tra gli Stati contraenti.

In data 31 marzo 2010, l'OCSE e il Consiglio d'Europa hanno adottato il Protocollo di modifica della Convenzione. Esso risponde principalmente all'esigenza di adeguare le disposizioni convenzionali agli standards di trasparenza e scambio di informazioni accettati a livello internazionale i quali implicano, tra gli altri, l'obbligo allo scambio di informazioni coperte dal segreto bancario secondo la legislazione

interna, nonché allo scambio di informazioni anche in assenza di uno specifico interesse dello Stato richiesto.

La Convenzione, infatti, è stata redatta anteriormente all'adozione (nel 2002), da parte del Global Forum on Transparency and Exchange of Information dell'OCSE, degli standards internazionali di trasparenza e scambio di informazioni. Nella versione originaria, essa non prevede l'obbligo allo scambio di **informazioni coperte dal segreto bancario** e l'obbligo allo scambio di informazioni in assenza di uno specifico interesse dello Stato richiesto. Il Protocollo di modifica consente quindi di allineare le disposizioni convenzionali ai **nuovi principi di trasparenza** ampiamente adottati ed implementati a livello internazionale, nonché alle disposizioni dell'art. 26 del Modello OCSE (versione 2005) e del Modello di TIEA del 2002 (per approfondimenti cfr. P.Valente, "[Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni](#)", IPSOA, 2012, pag. 965 ss.).

Trend di sottoscrizione

Il Protocollo di modifica si colloca nella lunga serie di interventi che a livello internazionale sono stati posti in essere al fine di combattere l'evasione fiscale. Unitamente alla Convenzione costituisce meccanismo di cooperazione fiscale di tipo multilaterale il quale fa sì che lo scambio di informazioni in materia fiscale divenga sempre più diffuso e generalizzato. Del resto, gli stessi Leaders del G20 di Londra, il quale si è tenuto il 2 aprile 2009, hanno auspicato l'adozione di un "multilateral approach" allo scambio di informazioni.

Il testo del Protocollo è stato presentato per la sottoscrizione in occasione del meeting dell'OCSE tenutosi a Parigi il 27 e 28 maggio 2010. In quella data, esso è stato **sottoscritto da ben 15 Paesi** (Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Italia, Corea, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Slovenia, Svezia, Ucraina, Regno Unito, Stati Uniti). Stati quali Corea, Messico, Portogallo e Slovenia hanno contemporaneamente sottoscritto la Convenzione. Il Protocollo è stato successivamente firmato da Belgio, Georgia, Moldavia, Polonia, Spagna.

Secondo l'ultimo aggiornamento OCSE (luglio 2013), sono oltre 55 i Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione (tra questi figurano, Albania, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Belize, Brasile, Canada, Colombia, Costa Rica, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ghana, Grecia, Guatemala, Islanda, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Giappone, Corea, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Moldavia, Marocco, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Nigeria, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Federazione Russa, Arabia Saudita, Singapore, Repubblica Slovacca, Slovenia, Sud Africa, Spagna, Svezia, Tunisia, Turchia, Ucraina, Regno Unito, Stati Uniti); ammontano a oltre n. 25 quelli che invece hanno sottoscritto il Protocollo (tra questi vi sono, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Giappone, Corea, Lituania, Messico, Moldavia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ucraina, Regno Unito, Stati Uniti).

Secondo l'ultimo aggiornamento OCSE, la Convenzione è **in vigore in 27 Paesi**; il Protocollo è invece entrato in vigore in **18 Stati**.

Sulla Gazzetta Ufficiale n 273 del 23 novembre 2011, è stata pubblicata la legge 27 ottobre 2011, n. 193, di ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione, da parte dello Stato italiano (cfr. "[Assistenza amministrativa più ampia](#)", il Quotidiano IPSOA del 24 novembre 2011).

La sottoscrizione della Convenzione e del Protocollo - e la loro entrata in vigore - rappresentano, secondo l'OCSE, un importante passo della comunità internazionale nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale.

Copyright © - Riproduzione riservata